:ale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 244

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 16 settembre 1963 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1963, n. 1198.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Sant'Alberto, in contrada Bonagia del comune di Valderice (Trapani) Pag. 4530

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1963, n. 1199.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Carlo Borromeo, nel comune di Cagliari. Pag. 4530

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1963, n. 1200.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Sant'Abramo, in frazione Altana del comune di San Leonardo (Udine) Pag. 4530

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1963, n. 1201.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale della Sacra Famiglia, sita in località « Villaggio del lavoratore » del comune di Bari Pag. 4530

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1963, n. 1202.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Macario, in frazione Campanella del comune di Altissimo (Vicenza) . . . . Pag. 4530

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1963.
Sostituzione di un componente della Commissione centrale per le cooperative . . . . Pag. 4530

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1963.
Proroga di concessioni di temporanea importazione. Pag. 4531

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1963.
Sostituzione di un esperto del Comitato speciale dell'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale Pag. 4533

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1963.
Rinnovazione del Consiglio generale dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna, con sede in Bologna Pag. 4533

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1963.
Classificazione tra le comunali di una strada nel comune di Argenta (Ferrara) Pag. 4534

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1963.
Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Ancona Pag. 4534

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1963.
Classificazione tra le provinciali di dieci strade in provincia di Varese Pag. 4534

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:
Autorizzazione alla sezione provinciale di Roma dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, all'accettazione di un lascito . . . . . . Pag. 4535
Autorizzazione al comune di Faleria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . Pag. 4535
Autorizzazione al comune di Calcata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . Pag. 4535
Autorizzazione al comune di Masullas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . Pag. 4535
Autorizzazione al comune di Morgongiori ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . Pag. 4535
Autorizzazione al comune di Ortacesus ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . Pag. 4535
Autorizzazione al comune di Vissalto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . Pag. 4535
Autorizzazione al comune di Atessa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . Pag. 4535
Autorizzazione al comune di Montiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . Pag. 4535

Autorizzazione al comune di Somma Vesuviana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963. Pag. 4536

Autorizzazione al comune di Sant'Andrea Frius ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963. Pag. 4536

Ministero della difesa-Esercito: Rettifiche apportate a precedenti decreti di ricompense al valor militare Pag. 4536

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della difesa-Marina: Concorso per esami a quaranta posti di vice perito nucleare in prova (coeff. 202), nel ruolo del personale tecnico di concetto per l'energia nucleare . . . . Pag. 4533

Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato: Concorso per l'appalto del magazzino di vendita dei generi di monopolio di Silandro (Bolzano). Pag. 4541

Ministero dell'interno: Stralcio della segreteria del comune di Migliarino (classe IV) dall'elenco delle sedi vacanti della classe terza di cui al bando del concorso cumulativo per titoli per il trasferimento a segreterie di Comuni della classe terza, vacanti nel territorio della Repubblica. Pag. 4542

Ufficio veterinario provinciale di Matera: Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Matera . . . . Pag. 4542

Ufficio medico provinciale di Siracusa: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siracusa . . . . Pag. 4543

Ufficio medico provinciale di Salerno: Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno . . . Pag. 4544

Ufficio medico provinciale di Alessandria: Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria Pag. 4541

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1963, n. **1198.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Sant'Alberto, in contrada Bonagia del comune di Valderice (Trapani).

N. 1198. Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trapani in data 7 agosto 1962, integrato con dichiarazione di pari data, relativo all'erezione della parrocchia di Sant'Alberto, in contrada Bonagia del comune di Valderice (Trapani).

Visto, *il Guardasigilli:* Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *settembre* 1963
Atti del Governo, registro n. 174, *foglio n.* 23. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1963, n. **1199.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Carlo Borromeo, nel comune di Cagliari.

N. 1199. Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Cagliari in data 1° luglio 1962, integrato con dichiarazione di pari data, relativo all'erezione della parrocchia di San Carlo Borromeo, nel comune di Cagliari.

Visto, *il Guardasigilli:* Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *settembre* 1963
Atti del Governo, registro n. 174, *foglio n.* 22. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1963, n. **1200.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Sant'Abramo, in frazione Altana del comune di San Leonardo (Udine).

N. 1200. Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 10 agosto 1962, integrato con dichiarazione del 3 ottobre 1962 e prospetto del 19 febbraio 1963, relativo alla erezione della Parrocchia di Sant'Abramo, in frazione Altana del comune di San Leonardo (Udine).

Visto, *il Guardasigilli:* Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *settembre* 1963
Atti del Governo, registro n. 174, *foglio n.* 21. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1963, n. **1201.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale della Sacra Famiglia, sita in località « Villaggio del lavoratore » del comune di Bari.

N. 1201. Decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale della Sacra Famiglia, sita in località « Villaggio del lavoratore » del comune di Bari.

Visto, *il Guardasigilli:* Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *settembre* 1963
Atti del Governo, registro n. 174, *foglio n.* 24. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1963, n. **1202.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Macario, in frazione Campanella del comune di Altissimo (Vicenza).

N. 1202. Decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Vicenza in data 21 novembre 1962, integrato con prospetto del 21 dicembre 1962, relativo all'erezione della parrocchia di San Macario, in frazione Campanella del comune di Altissimo (Vicenza).

Visto, *il Guardasigilli:* Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *settembre* 1963
Atti del Governo, registro n. 174, *foglio n.* 25. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1963.

Sostituzione di un componente della Commissione centrale per le cooperative.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 18 e 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, con i quali è stata istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale la Commissione centrale per le cooperative;

Visto l'art. 3 della legge 8 maggio 1949, n. 285, con il quale è stata modificata la composizione della predetta Commissione;

Visto il proprio decreto 21 luglio 1962, con il quale è stata ricostituita, per decorso termine di durata, la predetta Commissione ed il sen. avv. Carlo Grava è stato nominato membro effettivo in seno alla Commissione stessa in qualità di esperto in rappresentanza delle Associazioni che non posseggono i requisiti per ottenere il riconoscimento giuridico;

Vista la lettera del 1° giugno 1963, con la quale il sen. avv. Carlo Grava ha rassegnato le dimissioni da componente della Commissione;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla sostituzione del sen. avv. Carlo Grava con il dott. Luigi Rizzi;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Luigi Rizzi è nominato membro effettivo della Commissione centrale per le cooperative in qualità di esperto in rappresentanza delle Associazioni che non posseggono i requisiti per ottenere il riconoscimento giuridico, in sostituzione del sen. avv. Carlo Grava dimissionario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 giugno 1963

Il Ministro: BERTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1963
Registro n. 9 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 2

(8132)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1963.

Proroga di concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1963, registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 1963, (registro n. 7 Finanze, foglio n. 343);

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 14 giugno 1963;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, comma secondo, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, numero 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di temporanea importazione, prorogate per ultimo con il decreto ministeriale 31 gennaio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 dell' 8 aprile 1963:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Acquaviti di vino, per la preparazione di vini marsala prodotti nella zona delimitata dalla legge 4 novembre 1950, n. 1069 (con validità fino al 2 agosto 1963)	3 agosto 1963	2 febbraio 1964
2. Anelli e pattini reggispinta in grafite, per essere montati su autovetture (con validità fino al 26 agosto 1963)	27 agosto 1963	26 febbraio 1964
3. Bozzoli doppi, bozzoli scarti e bozzoli realini, per essere trasformati in filati di doppio e riesportati sotto forma di filati di doppio e di tessuti di filati di doppio (con validità fino al 26 agosto 1963)	27 agosto 1963	26 febbraio 1964
4. Carbone coke, per essere impiegato quale elemento costitutivo nella fabbricazione di carburo di calcio e di calciocianamide (con validità fino al 10 agosto 1963)	11 agosto 1963	10 febbraio 1964
5. Carta di pura cellulosa, per il rivestimento di cavi elettrici e di conduttori elettrici (con validità fino all'11 agosto 1963)	12 agosto 1963	11 febbraio 1964
6. Cartoncino pressato, per la fabbricazione di carta da giuoco (con validità fino al 10 agosto 1963)	11 agosto 1963	10 febbraio 1964
7. Cascami di seta, per essere macerati, pettinati e/o filati (con validità fino al 26 agosto 1963)	27 agosto 1963	26 febbraio 1964
8. Cloruro di etilene, per la produzione di etilfluido miscela al piombo tetraetile (con validità fino al 31 agosto 1963)	1° settembre 1963	29 febbraio 1964
9. Eptano (solvente), per essere impiegato nella fabbricazione di coperture, camere d'aria ed articoli vari di gomma (con validità fino al 10 agosto 1963)	11 agosto 1963	10 febbraio 1964

CONCESSIONE DA PROROGARE	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
10. Etere solforico, per la produzione di polvere di lancio alla nitrocellulosa da riesportare anche se contenuta in munizioni (con validità fino al 2 agosto 1963)	3 agosto 1963	2 febbraio 1964
11. Fibre sintetiche e/o artificiali, per essere sottoposte a pettinatura (con validità fino all'8 agosto 1963)	9 agosto 1963	8 febbraio 1964
12. Filati di lana mohair, per la fabbricazione di tessuti (con validità fino al 31 agosto 1963)	1° settembre 1963	29 febbraio 1964
13. Funghi secchi, per essere selezionati, sterilizzati e confezionati (con validità fino al 31 agosto 1963)	1° settembre 1963	29 febbraio 1964
14. Ghisa in pani, ferro-cromo e nichelio in pani, gocce e bricchette, per la fabbricazione di lamiere e nastri di acciaio speciale (con validità fino al 9 agosto 1963)	10 agosto 1963	9 febbraio 1964
15. Lavori di materie plastiche (pagliette), per la fabbricazione e decorazione di berretti, borse ed altri articoli da esportare (con validità fino al 17 agosto 1963)	18 agosto 1963	17 febbraio 1964
16. Macchine ed apparecchi, per essere sottoposti a lavorazione di trasformazione e modificazione (con validità fino al 27 agosto 1963)	28 agosto 1963	27 febbraio 1964
17. Pelli grezze, non buone da pellicceria, per essere gropponate, per essere conciate e per essere conciate e rifinite, e quindi riesportate anche in forma di gropponi o di frassame (con validità fino al 3 agosto 1963)	4 agosto 1963	3 febbraio 1964
18. Polvere di zinco, per la fabbricazione di litopone (con validità fino al 10 agosto 1963)	11 agosto 1963	10 febbraio 1964
19. Radici di liquirizia, per la produzione di estratti di liquirizia in pani, in biglie ed in polvere, nonchè di pastigliati (con validità fino al 17 agosto 1963)	18 agosto 1963	17 febbraio 1964
20. Rhum, per l'aromatizzazione dei vini marsala speciali previsti dalla legge 4 novembre 1950, n. 1069 (con validità fino al 2 agosto 1963)	3 agosto 1963	2 febbraio 1964
21. Seta tratta greggia, bianca o gialla, e seta toussah, per la produzione di tessuti, calze, veli da buratti, manufatti, oggetti cuciti, confezionati, ecc. (con validità fino al 26 agosto 1963)	27 agosto 1963	26 febbraio 1964
22. Sughero naturale grezzo di spessore superiore ai mm. 30, per essere impiegato nella fabbricazione di turaccioli per l'imbottigliamento di vini, vermouth e liquori di esportazione, o nella fabbricazione di turaccioli destinati direttamente all'esportazione (con validità fino al 27 agosto 1963)	28 agosto 1963	27 febbraio 1964
23. Tessuti gommati, per la fabbricazione di guarnizioni per carde (scardassi) (con validità fino al 2 agosto 1963)	3 agosto 1963	2 febbraio 1964
24. Tricloro-etanolo, triton, oroton, per la produzione di insetticidi (con validità fino al 25 agosto 1963)	26 agosto 1963	25 febbraio 1964
25. Tubi flessibili di cartone fortemente pressato, ondulato ed impregnato di sostanze bituminose, per mandata d'aria di riscaldamento nell'interno di autoveicoli in esportazione (con validità fino al 31 agosto 1963)	1° settembre 1963	29 febbraio 1964
26. Vetri da occhialeria e da ottica, greggi, per essere lavorati e riesportati su montature di occhiali da protezione e da sole (con validità fino al 10 agosto 1963)	11 agosto 1963	10 febbraio 1964

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 luglio 1963

Il Ministro per il commercio con l'estero
TRABUCCHI

Il Ministro per le finanze
MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1963
Registro n. 28 Finanze, foglio n. 13. — BAJOCCHI

(8129)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1963.

Sostituzione di un esperto del Comitato speciale dell'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 436, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, concernente modificazioni alle norme che regolano la composizione degli organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 15 dicembre 1962, con il quale è stato costituito, tra l'altro, il Comitato speciale dell'assicurazione per la tubercolosi;

Vista la noto n. 132 Ris. del 18 maggio 1963, con la quale la Confederazione generale italiana del commercio e del turismo propone la nomina del dott. Gaetano Albanese a membro del Comitato speciale dell'assicurazione per la tubercolosi, quale esperto designato dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro in sostituzione del comm. Enrico Meledandri, dimissionario per motivi di salute;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott Gaetano Albanese è chiamato a far parte del Comitato speciale dell'assicurazione per la tubercolosi presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale quale esperto designato dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro, in sostituzione del comm. Enrico Meledandri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 agosto 1963

Il Ministro: DELLE FAVE

(8131)

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1963.

Rinnovazione del Consiglio generale dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna, con sede in Bologna.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 settembre 1956, n. 1359, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il proprio decreto 13 gennaio 1960, riguardante la nomina del Consiglio generale per gli esercizi 1960, 1961, 1962;

Ritenuta la necessità di rinnovare il predetto Consiglio, ai sensi dell'art. 9 dello statuto;

Viste le designazioni delle Amministrazioni, delle organizzazioni e degli enti interessati;

Decreta:

Il Consiglio generale dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna, è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

Zanarotti dott. Plinio, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Vitelli dott. Benedetto, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

Amaducci dott. Mario, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste,

Pesce dott. Giovanni, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Monti cav. uff. Ciro, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale dell'alimentazione;

Crocioni avv. Pietro, in rappresentanza del comune di Bologna;

Lorenzini avv. Umbro, in rappresentanza del comune di Bologna;

Bellettini prof. Athos, in rappresentanza del comune di Bologna;

Vighi avv. Roberto, in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale di Bologna;

Brini rag. Ilario, in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale di Bologna;

Zecchi comm. Ottorino, in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna;

Candidi Tomasi Alfonso, in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna;

Salvadori dott. Adelmo, in rappresentanza dell'Ente provinciale per il turismo di Bologna;

Pascale dott. Giancarlo, in rappresentanza dell'Ente provinciale per il turismo di Bologna;

Majani comm. rag. Francesco, in rappresentanza dell'Associazione degli industriali della provincia di Bologna;

Brini dott. Rino, in rappresentanza dell'Associazione degli industriali della provincia di Bologna;

Cazzoli cav. Guido, in rappresentanza dell'Associazione dei commercianti della provincia di Bologna;

Gnudi comm. Giorgio, in rappresentanza della Associazione dei commercianti della provincia di Bologna;

Fuzzi Virgilio, in rappresentanza dell'Artigianato provinciale Bolognese;

Negretti Giancarlo, in rappresentanza dell'Artigianato provinciale Bolognese;

Landi cav. Domenico, in rappresentanza della Unione degli agricoltori della provincia di Bologna;

Ranuzzi conte Giancarlo, in rappresentanza della Unione degli agricoltori della provincia di Bologna;

Taliani Vitaliano, in rappresentanza dei lavoratori;

Magli cav. del lav. Bruno, in rappresentanza degli espositori.

Il Consiglio generale resta in carica per gli esercizi finanziari 1963, 1964, 1965.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 agosto 1963

Il Ministro: TOGNI

(8058)

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1963.

Classificazione tra le comunali di una strada nel comune di Argenta (Ferrara).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la delibera in data 23 aprile 1958, n. 35, con la quale il comune di Argenta (Ferrara) ha espresso parere favorevole alla classifica fra le comunali della strada di bonifica denominata « Marchetto », allacciante le frazioni di Bando e Fiorana, mediante la strada comunale « Correggiolo » al capoluogo di Argenta;

Visto il voto 11 luglio 1963, n. 1306, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole alla classifica fra le comunali della strada in parola;

Ritenuto che per la strada suindicata ricorrono le condizioni volute dagli articoli 7 e 10 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

La strada di Bonifica denominata « Marchetto » costruita dal Consorzio delle bonifiche Argentane della lunghezza complessiva di km. 2,835 è classificata comunale ed inclusa nell'elenco del comune di Argenta (Ferrara).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 agosto 1963

Il Ministro: SULLO

(8047)

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1963.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Ancona.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 8967 in data 16 marzo 1960, con il quale è stato approvato il piano generale di provincializzazione delle strade di uso pubblico predisposto dall'Amministrazione provinciale di Ancona e sono state classificate provinciali le strade in esso riportate, con l'esclusione fra le altre, della strada « Agugliano-Camerata Picena » in quanto non riconosciuta in possesso dei requisiti di legge dal Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Ritenuto che a seguito di nuova istruttoria espletata in base a nuovi elementi di giudizio, è stata accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 4 della citata legge;

Visto il voto 13 novembre 1962, n. 2193, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole alla classifica a provinciale della suddetta strada;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada « Agugliano-Camerata Picena » della estesa di km. 4,800 è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 agosto 1963

Il Ministro: SULLO

(8044)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1963.

Classificazione tra le provinciali di dieci strade in provincia di Varese.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1960, n. 33489, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 settembre 1960, n. 219, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale, compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dell'Amministrazione provinciale di Varese e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*) sono indicate nell'elenco allegato come parte integrante al decreto stesso; fra cui al n. 3, la strada « Ponte di Vedano-Curone-Malnate-Gaggiolo-Viggiù-Clivio-valico Ligornetto »; al n. 19, la strada « Abbiate-Gorla-Castellanza »; al n. 51, la strada « Arcisate-Brenno Useria-piano per Viggiù »; al n. 58, la strada « Pino-Lago Maggiore-Stazione provinciale Luino-Zenna;

Vista la delibera 25 luglio 1961, n. 122, dell'Amministrazione provinciale di Varese concernente l'integrazione del piano generale in parola con l'aggiunta di alcuni tronchi stradali funzionali e di nuove strade, omessi in sede di compilazione del piano stesso e qui di seguito elencati:

1) Gaggiolo-Bareggia-valico Svizzero (diramazione della strada di cui al suddetto n. 3)	km.	3,500
2) Abbiate-Castelnuovo Borrente (confine) (prolungamento della strada di cui al suddetto n. 19)	»	6,800
3) Piano per Viggiù-Besano (prolungamento della strada di cui al suddetto n. 51)	»	2,500
4) Zenna-Tronzano Lago Maggiore- Bassano (prolungamento della strada di cui al suddetto n. 58)	»	2,300
5) Serenzano (incrocio Strada statale Varesina) Ubaldo-Origgia	»	5,800
6) Ubaldo-Cerro (confine)	»	1,000
7) Solbiate-Arno-Albizzate-Sumirago-Mornago	»	7,500
8) Bardello-Malgessio-Brebbia	»	4,400
9) Gorba Maggiore-Mozzate (confine)	»	2,300
Totale	km.	36,100

Ritenuto che detta delibera è stata pubblicata nel Foglio annunzi legali della prefettura di Varese in data 26 agosto 1961, n. 17;

Ritenuto che sono state presentate opposizioni;

Vista la delibera 2 dicembre 1961, n. 161, del Consiglio provinciale di Varese;

Vista la decisione in data 16 febbraio 1962 della Giunta provinciale amministrativa di Varese relativa alle opposizioni;

Ritenuto, quindi, che la suddetta delibera n. 122 deve essere integrata con la strada « Mornago-Crugnolo-Besnate » di km. 6,500;

Visto il voto 11 luglio 1963, n. 1305, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che le strade in parola posseggono i requisiti voluti dall'art. 4 della succitata legge e che, pertanto, possano apportarsi le conseguenti integrazioni al piano generale delle strade provinciali della provincia di Varese già approvato con il suddetto decreto ministeriale 20 luglio 1960, n. 33489;

Ritenuto che le strade stesse possono, pertanto, essere classificate provinciali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, sono classificati provinciali i dieci tratti stradali di cui alle premesse, dell'estesa complessiva di km. 42,600, e gli stessi sono inclusi nel piano approvato con il citato decreto ministeriale 33489.

Conseguentemente, le strade di cui ai numeri 3, 19, 51 e 58 dell'elenco allegato come parte integrante di tale decreto, assumono le seguenti denominazioni:

strada n. 3: « Ponte di Vedano-Curone-Malnate-Gaggiolo-Viggiù-Clivio-valico Ligornetto e diramazione Gaggiolo-Baseggia-valico Svizzero »;

strada n. 19: « Castellanza-Gorla-Abbiate-Castelnuovo-Bozzente »;

strada n. 51: « Arcisate-Brenno Useria-Piano per Viggiù-Besano;

strada n. 58: « Pino Lago Maggiore-Stazione provinciale Luino-Zenna-Tronzano Lago Maggiore-Bassano ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 settembre 1963

Il Ministro: SULLO

(8056)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla sezione provinciale di Roma dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, all'accettazione di un lascito.

Con decreto ministeriale n. 10.17670/10089 G.70(4) in data 30 agosto 1963, la sezione provinciale di Roma dell'Ente nazionale per la protezione degli animali viene autorizzata ad accettare il lascito disposto in suo favore dalla defunta signora Emma Lattanzi, vedova Morini, con testamento olografo in data 22 luglio 1953, pubblicato per atto notaio dott. Sergio Lupi il 22 luglio 1962, repertorio n. 32748 e registrato a Roma il 7 agosto 1962 al n. 2323, vol. 458, consistente in un appartamento di cinque camere ed accessori sito in Roma, via Attilio Regolo, 27, int. 1, nonchè in un locale seminterrato sottostante l'appartamento stesso.

(8094)

Autorizzazione al comune di Faleria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1963, il comune di Faleria (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.132.990, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8119)

Autorizzazione al comune di Calcata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1963, il comune di Calcata (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.469.775, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8120)

Autorizzazione al comune di Masullas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1963, il comune di Masullas (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8121)

Autorizzazione al comune di Morgongiori ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1963, il comune di Morgongiori (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.470.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8122)

Autorizzazione al comune di Ortacesus ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1963, il comune di Ortacesus (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8123)

Autorizzazione al comune di Villasalto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1963, il comune di Villasalto (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8125)

Autorizzazione al comune di Atessa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1963, il comune di Atessa (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.822.790, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8126)

Autorizzazione al comune di Montiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1963, il comune di Montiano (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.467.475, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8127)

Autorizzazione al comune di Somma Vesuviana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1963, il comune di Somma Vesuviana (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 194.802.035, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8128)

Autorizzazione al comune di Sant'Andrea Frius ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1963, il comune di Sant'Andrea Frius (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8124)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Rettifiche apportate a precedenti decreti di ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 6 luglio 1963
registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1963
registro n. 57, foglio n. 19

I seguenti decreti relativi a concessioni di ricompense al valor militare sono rettificati come qui di seguito indicato:

Regio decreto 14 settembre 1939, registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 1940, registro n. 1 A.I., foglio n. 71 Bollettino ufficiale 1940, dispensa 57, pagina 5923.

Manelli Marinelli William, di Luigi e di Gaspari Margherita, da Socchieve (Udine), classe 1911, sottotenente complemento XXXIII Btg. coloniale. Il cognome viene così rettificato: Monelli. Inoltre il cognome della madre è: Gasperi.

Regio decreto 16 luglio 1940, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1941, registro n. 1 A.I., foglio n. 129 Bollettino ufficiale 1941, dispensa 40, pagina 2660.

Monelli Marinelli William, di Luigi e di Gasperi de Bolognesi Margherita, nato a Socchieve (Udine), l'11 luglio 1911, sottotenente ftr. cpl. XXXIII Btg. coloniale. Il cognome viene così rettificato: Monelli. Inoltre il cognome della madre è solamente Gasperi.

Regio decreto 20 febbraio 1941 Bollettino ufficiale 1941, dispensa 124ª, pagina 8937 (concessione Ministero Africa italiana). Rettificato con Bollettino ufficiale 1956, dispensa 26, pagina 2865.

Morinelli William, di Luigi e di Gasperi Margherita, nato a Socchieve (Udine) l'11 luglio 1911, sottotenente di ftr. cpl. XXXIII Btg. coloniale. Il cognome viene così rettificato: Monelli. Inoltre il cognome della madre è: Gasperi.

Decreto presidenziale 27 maggio 1952 Bollettino ufficiale 1952, dispensa 24, pagina 2763. Rettificato con Bollettino ufficiale 1956, dispensa 26, pagina 2865.

Morinelli William, di Luigi e di Gaspare Margherita, classe 1911, sottotenente cpl. 107° Btg. coloniale eritreo. Il cognome viene così rettificato: Monelli. Inoltre il cognome della madre è: Gasperi.

Decreto presidenziale 16 ottobre 1952, registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1952, registro n. 55 Esercito, foglio n. 200 Bollettino ufficiale 1953, dispensa 2, pagina 168.

Monelli Morinelli William, di Luigi e di Gasperi Margherita, da Socchieve (Udine), classe 1911, tenente cpl. II Btg. costiero. Il cognome viene così rettificato: Monelli. Inoltre il cognome della madre è: Gasperi.

Decreto presidenziale 12 febbraio 1954 Bollettino ufficiale 1954, dispensa 23, pagina 1934. Rettificato con Bollettino ufficiale 1956, dispensa 26, pagina 2866.

Morinelli William, di Luigi e di Gasperi Margherita, classe 1911, sottotenente ftr. cpl. 112° Btg. coloniale. Il cognome viene così rettificato: Monelli. Inoltre il cognome della madre è: Gasperi.

(8145)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per esami a quaranta posti di vice perito nucleare in prova (coeff. 202), nel ruolo del personale tecnico di concetto per l'energia nucleare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del sopracitato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, sulle norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 recante nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228, riguardante la legalizzazione di firme;

Vista la legge 29 settembre 1962, n. 1483;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quaranta posti di vice perito nucleare in prova (coeff. 202), nel ruolo del personale tecnico di concetto per l'energia nucleare. La metà di detti posti è riservata a coloro che prima dell'entrata in vigore della legge n. 1483 suindicata abbiano comunque svolto per almeno un anno, presso l'Amministrazione militare, mansioni di concetto nel campo dell'energia nucleare, non abbiano superato il 40° anno di età e siano in possesso degli altri requisiti prescritti dal bando.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che i candidati:

a) siano forniti del diploma di maturità classica o scientifica o di diploma di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale o nautico o per geometri;

b) siano cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato coloro che appartengono alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

c) siano di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

d) non siano esclusi dall'elettorato attivo politico;

e) non siano incorsi nella destituzione nella pubblica Amministrazione;

f) non siano stati dispensati dall'impiego nella pubblica Amministrazione;

g) non siano incorsi nella decadenza dall'impiego nella pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

h) abbiano compiuto il 18° anno di età e non abbiano superato il 32°, salvo le elevazioni di cui agli articoli 1 e 4;

i) abbiano ottemperato alla legge sul reclutamento militare;

l) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile e morale.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200 e firmata dall'aspirante di proprio pugno, dovrà pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili - Sezione 2ª) non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine sopra indicato.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il titolo di studio;

e) la sua residenza;

f) l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

g) che non è stato escluso dall'elettorato attivo politico;

h) che non è incorso nella destituzione nella pubblica Amministrazione;

i) che non è stato dispensato dall'impiego nella pubblica Amministrazione;

l) che non è incorso nella decadenza dall'impiego nella pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

m) i servizi prestati come impiegato nella pubblica Amministrazione e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

n) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmenti pendenti;

o) le elevazioni del limite di età di cui eventualmente beneficia;

p) che è di sana e robusta costituzione fisica;

q) la sua posizione nei confronti degli obblighi militari;

r) se intende avvalersi della prova facoltativa di lingue estere.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

L'ammissione al concorso potrà essere negata dal Ministro, con suo decreto motivato, soltanto per difetto dei prescritti requisiti.

La domanda dovrà essere redatta secondo l'allegato schema esemplificativo.

Art. 4.

Il limite massimo di età di cui all'art. 2, lettera *h*), è elevato, ai sensi delle vigenti disposizioni:

1) ad anni 37 per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45 o della guerra di liberazione ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi dell'Africa italiana o dei territori di confine e per il personale che sia stato impiegato in operazioni di bonifica da mine o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine o sia stato impiegato da privati nelle operazioni suddette effettuate su immobili di loro proprietà;

2) ad anni 39 per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure ai promossi per merito di guerra e per i capi di famiglie numerose;

3) ad anni 40 per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, oppure siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

4) ad anni 55 per i mutilati ed invalidi di guerra o mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili ovvero per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948.

Per coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Il limite massimo di anni 32 di età è elevato anche:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

La elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dai numeri 1) e 2) del presente articolo, purchè, complessivamente non si superino i 40 anni.

Per i candidati che abbiano comunque svolto per almeno un anno, presso l'Amministrazione militare, mansioni di concetto nel campo dell'energia nucleare, il limite massimo di età non può superare gli anni 40.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, già rivestano la qualifica di impiegati o operai di ruolo dello Stato nonchè per i sottufficiali delle tre Forze armate che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e dall'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1020.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti all'atto di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I titoli di preferenza o di precedenza per la nomina all'impiego, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal 1° comma del successivo art. 13.

Art. 6.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i candidati dovranno esibire alla Commissione giudicatrice del concorso una fotografia di data recente applicata su carta da bollo da L. 200, con firma autenticata dal sindaco o dal notaio o altro valido documento di identità.

Se l'aspirante è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale potrà limitarsi ad esibire il libretto ferroviario personale.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in prove scritte ed orale giusta il programma annesso al presente decreto. La loro durata sarà stabilita dalla Commissione giudicatrice.

Essi avranno luogo nella sede o nelle sedi che il Ministero si riserva di designare e si svolgeranno nei giorni che saranno comunicati agli aspiranti non meno di quindici giorni prima dell'inizio.

Del diario delle prove e della sede o delle sedi di esame sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice sarà così composta:

un funzionario dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a ispettore generale, presidente;

due professori d'istituto d'istruzione secondaria di 2° grado delle materie su cui vertono le prove di esame, membri;

due funzionari delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione, membri;

un funzionario delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe, segretario.

Alla Commissione potranno essere aggregati uno o più membri aggiunti per gli esami di lingue estere e per le materie speciali.

Art. 9.

I temi delle prove scritte saranno formulati dalla Commissione giudicatrice, e, sempre quando ciò sia possibile, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna di esse.

Art. 10.

Per ogni prova scritta ed orale la Commissione dispone di 10 punti.

Per la prova facoltativa di lingue estere, la valutazione per ciascuna lingua è espressa da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 di punto, da aggiungersi al voto finale di graduatoria.

La Commissione non può attribuire il minimo anzidetto se il candidato non dimostri di aver sufficiente conoscenza della lingua considerata

Art. 11.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve esserne data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato nelle prove scritte una media di 7/10 e non meno di 6/10 in ognuna di esse.

L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli interessati almeno venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà conseguito almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, sarà affisso, nel medesimo giorno, nell'albo dell'Amministrazione.

Art. 12.

La classificazione dei candidati in graduatoria verrà fatta sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte ed il voto ottenuto agli orali e l'eventuale punteggio per la prova facoltativa.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui al quarto comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Espletate le prove di concorso, la Commissione formerà la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio per ogni candidato.

Il Ministro con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà la graduatoria e dichiarerà i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel foglio d'ordini del Ministero e ne sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di preferenza o di precedenza nella nomina devono far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili, Sezione 2ª) i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito dispaccio ministeriale concernente l'invito a presentare i documenti.

A tal fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio maricolare, munita di marca da bollo da L. 200 e annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zone di operazioni.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato od invalido per la lotta di liberazione dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno, inoltre, presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera in parola.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione loro attribuita, ovvero il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*), rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti per fatto di guerra e gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in carta bollata rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo (mod. 69-*ter*), rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante detta circostanza.

I figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione ovvero figli dei mutilati ed invalidi per fatto di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato su carta bollata da L. 200, del sindaco del Comune di abituale residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta bollata da L. 200, rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dell'Africa italiana, che si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato in bollo, rilasciato ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 10 giugno 1948.

I profughi dei territori di confine, che si trovano nelle condizioni stabilite dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, dovranno comprovare tale loro qualità con apposito certificato in bollo, rilasciato, nei modi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio 1° giugno 1948, dal prefetto della Provincia ove risiedono o dal Prefetto di Roma, se residenti all'estero.

Gli aspiranti che intendono far valere, a qualsiasi titolo, le loro condizioni familiari dovranno esibire lo stato di famiglia su carta bollata da L. 200.

Art. 14.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili - Sezione 2ª), entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione del relativo dispaccio ministeriale, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

3) certificato di godimento dei diritti politici, in carta da bollo da L. 200;

4) certificato generale del casellario giudiziale, in bollo da L. 200 rilasciato dalla competente Procura della Repubblica;

5) titolo di studio di cui al precedente art. 2 o copia notarile o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale;

6) certificato medico in bollo da L. 200, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettiva-

mente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità degli altri.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare, munito delle prescritte marche da bollo da L. 200:

a) per gli ufficiali in congedo ed in servizio, la copia dello stato di servizio;

b) per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio, la copia del foglio matricolare;

c) per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva in attesa di chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni, la copia del foglio matricolare;

d) per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi), la copia del foglio matricolare;

e) per i rivedibili o riformati dalla Commissione di leva, il certificato di esito di leva in bollo da L. 200;

f) per gli iscritti di leva (giovani, cioè, che appartengono a classi non ancora chiamate alla leva), il certificato di esito di leva, in bollo da L. 200.

I certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci e vistati, per conferma, dai commissari di leva.

Per gli appartenenti alla leva di mare, i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalla Capitaneria di porto.

Non è ammessa la presentazione del foglio di congedo.

I candidati impiegati statali di ruolo dovranno produrre:

a) titolo di studio;

b) certificato medico;

c) copia integrale dello stato di servizio (munita delle prescritte marche da bollo da L. 200).

I candidati che prima dell'entrata in vigore della legge 29 settembre 1962, n. 1483, (14 novembre 1962), per almeno un anno, hanno comunque svolto presso l'Amministrazione militare mansioni di concetto nel campo dell'energia nucleare, dovranno produrre un certificato, in carta legale da L. 200, rilasciato da detta Amministrazione, comprovante il servizio reso nelle mansioni di cui sopra.

I concorrenti che si trovino alle armi possono presentare soltanto i seguenti documenti:

A) estratto dell'atto di nascita;

B) titolo di studio;

C) certificato su carta bollata da L. 200, rilasciato dal comandante del Corpo al quale essi appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano;

D) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare;

E) certificato generale del casellario giudiziale.

I candidati indigenti hanno la facoltà di produrre in carta libera tutti i documenti, ad eccezione del titolo di studio e del documento militare, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I sottonotati documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale.

Il certificato medico, invece, deve essere rilasciato non oltre sei mesi prima della presentazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 15.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova che verrà disposta con decreto del Ministro.

La nomina dell'impiegato che, per giustificato motivo, assumerà servizio con ritardo sul termine prefissogli, decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui prenderà servizio.

Colui che avrà conseguito la nomina, se non assumerà servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadrà dalla nomina stessa.

Art. 16.

Il personale ammesso all'impiego sarà assunto temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, conseguirà la nomina in ruolo con lo stipendio e gli altri assegni stabiliti per la qualifica di vice perito nucleare.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Qualora entro tre mesi dallo scadere del periodo di prova non fosse intervenuto un provvedimento di proroga ovvero un giudizio sfavorevole, la prova si intenderà conclusa favorevolmente.

Art. 17.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti un assegno mensile lordo pari ad un dodicesimo dello stipendio iniziale annuale della qualifica di vice perito nucleare, oltre l'aggiunta di famiglia spettante in base alle vigenti disposizioni.

Il personale proveniente da altri ruoli conserverà, se superiore, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 maggio 1963

p. *Il Ministro*: DE MEO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1963
Registro n. 69 *Difesa-Marina, foglio n.* 147.

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte

1. Composizione italiana: svolgimento di un tema di carattere generale riguardante gli aspetti dell'energia nucleare.

2. Relazione scritta di carattere teorico attinente alle materie formanti oggetto della prova orale.

Prova orale

A) Matematica

Sistemi di equazioni di grado superiore al 1°. Logaritmi, proprietà relative, uso delle tavole. Rappresentazione grafica delle funzioni. Principali relazioni trigonometriche. Tavole logaritmiche trigonometriche. Risoluzione dei triangoli.

B) Fisica-chimica e nozioni tecniche particolari

Gli elementi chimici e le leggi delle loro combinazioni. Sistema periodico degli elementi. Cinetica chimica ed equilibri chimici. Nozioni di termochimica ed elettrochimica. Radioattività principi e leggi fondamentali. Gli elementi radioattivi naturali. Radioisotopi, principali metodi di produzione e loro applicazione. Trattamenti chimici di soluzioni radioattive per recupero e purificazione di elementi in tracce. Manipolazione e stoccaggio di sostanze radioattive. Azione delle radiazioni alfa beta e gamma sullo stato chimico delle sostanze.

Fondamenti di elettronica, elementi del circuito elettrico: generatore ed utilizzatore. Grandezze elettriche fondamentali, loro unità, mezzi e sistemi di misura. Resistori, induttori, condensatori. Leggi e calcolo dei circuiti elettrici. Perdite nei materiali conduttori, isolanti e magnetici. Leggi dell'elettrochimica nozioni fondamentali sulle pile ed accumulatori. Grandezze periodiche ed alternative e loro rappresentazione. Circuiti a corrente alternata monofase e polifase; leggi relative. Campo rotante. Correnti oscillanti. Tubi elettronici, loro caratteristiche ed impiego. Cenni sulle onde elettromagnetiche. Trasformatori statici: principio di funzionamento, struttura e collegamenti interni. Parallelo di trasformatori monofasi e polifasi. Autotrasformatori. Trasformatori speciali e trasformatori di misura. Generatori elettrici di corrente alternata:

loro struttura; tipi di avvolgimento; funzionamento a vuoto e nelle varie condizioni di carico; regolazione della tensione; accoppiamento. Motori sincroni: loro funzionamento, campo di applicazione ed usi; avviamento. Motori asincroni trifasi: principio di funzionamento, struttura, avviamento, regolazione di velocità. Cenni sui generatori asincroni. Impiego dei motori asincroni. Conversione della corrente: gruppi convertitori e convertitrici. Raddrizzatori di corrente: tipi più comunemente usati per grandi e piccole potenze. Generatori elettrici di corrente continua: loro struttura, tipi di avvolgimenti, funzionamento a vuoto e nelle varie condizioni di carico; regolazione della tensione; accoppiamento. Motori in corrente continua: vari tipi e campo di applicazione; funzionamento e regolazione. Accumulatori elettrici: loro funzionamento e campo di applicazione; manutenzione delle batterie. Telegrafo e telefono: cenni sui principali sistemi di comunicazioni telegrafiche e telefoniche. Produzione dell'energia elettrica: impianti idro e termoelettrici; macchinari e quadri; apparecchi di manovra, di regolazione, di protezione e di misura. Linee di trasmissione; sottostazioni. Linee di distribuzione con linee aeree e con cavi sotterranei. Norme per la costruzione di cabine e la posa in opera delle linee. Regolazione della tensione negli impianti elettrici. Impianti di illuminazione. Impianti di forza motrice. Manovra, controllo, regolazione e protezione dei motori elettrici. Protezione degli edifici dalle scariche atmosferiche. Norme C.E.I. sugli impianti e sulle macchine elettriche. Lettura di schemi di quadri di distribuzione, di manovra, di controllo, di protezione e di regolazione. Rilievi di schemi di impianti esistenti.

Elementi dei circuiti elettrici. Fenomeni transitori nei circuiti elettrici. Circuiti in regime sinusoidali - risonanza. Accoppiamento dei circuiti - trasformazione di impedenze. Tubi elettronici - emissione elettronica. Diodi. Triodi. Tetrodi, pentodi, tubi a fascio. L'oscillografo catodico. Semiconduttori. Conduzione nei diodi a cristallo. Transistori. Amplificazione. Il tubo elettronico come amplificatore. L'amplificatore a resistenza e capacità in regime sinusoidale. Distorsione non lineare - reazione negativa - trasferitore catodico. Circuiti lineari e amplificatori a resistenza e capacità con segnali a gradini. Amplificatore video. Operazioni lineari sui segnali. Operazioni sui segnali compiuti da circuiti non lineari. Cimatori e fissatori. Interruttori elettronici. Interruttori elettronici per la generazione di denti di sega. Circuiti a scatto. Multivibratore di Abraham. Multivibratore monostabile. Multivibratore ad accoppiamento catodico. Multivibratore bistabile (circuito di Eccles - Jordan). Multivibratore e trasformatore (oscillatore bloccato). Scala binaria. Impiego dei transistori - amplificatori. Amplificatori magnetici e loro funzionamento. Strumentazione elettronica del reattore nucleare - composizione e principi di funzionamento.

Struttura atomica della materia. Struttura dell'atomo. Rapporto fra materia e radiazione - interazione. Fenomeni nucleari spontanei e provocati. Struttura del nucleo. Le radiazioni alfa, beta, gamma - il neutrone. Strumenti di rivelazione e conteggio. Dose ed intensità - unità di misura della radioattività. Dosimetri - tipi e principi base. Dosimetria neutronica mediante conteggio delle tracce. Fenomeni di fusione e fissione. La fissione controllata. La fusione controllata - il plasma ionico. Uso e classificazione dei reattori. Principio dei reattori termici. Organi principali di un reattore. Bilancio dei neutroni in un reattore - grandezza critica. Cenni sui reattori omogenei. Cenni sui reattori eterogenei. Regolazione dei reattori.

Origine e natura della radioattività ambiente. Cenni sulle tecniche di prelievo e sul trattamento dei campioni per il controllo della radioattività ambiente. Cenni sulle tecniche di misura radiometrica applicate al controllo della radioattività ambiente.

Cenni sulle norme di sicurezza in ambiente radioattivo. Valutazione del grado di contaminazione. Monitoraggio e protezione.

Elementi fondamentali per lo studio delle correnti atmosferiche in relazione alla caduta radioattiva.

C) - Prova facoltativa di lingue estere: verterà sulla lettura e traduzione a vista dall'inglese, tedesco o francese, di testi scientifici inerenti all'energia nucleare.

Roma, addì 25 maggio 1963

p. *Il Ministro*: DE MEO

(Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200)

Al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili - Sezione 2ª. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (prov. di . . . .) il . . . . e residente in . . . . (prov. di . . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a quaranta posti di vice perito nucleare in prova nel ruolo del personale tecnico di concetto per l'energia nucleare.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 4 del bando perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

3) non ha riportato condanne penali (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio: Diploma . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . .;

6) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

7) è di sana e robusta costituzione fisica;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

9) non ha prestato servizio come impiegato nella pubblica Amministrazione (4);

10) intende sostenere la prova facoltativa di lingua . . . . (5);

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati l'avviso di convocazione per le prove scritte ed orale ed ogni altra eventuale comunicazione: . . . .

Data . . . .

Firma (6) . . . .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i provvedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Nel caso in cui il candidato abbia prestato servizio come impiegato nella pubblica Amministrazione, dovrà indicare le cause di risoluzione del rapporto d'impiego.

(5) Solo per i candidati che intendono sostenere la prova facoltativa di lingue estere (francese, inglese, tedesco).

(6) La firma del candidato dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

N.B. — Sull'angolo sinistro inferiore della facciata della busta contenente la domanda di ammissione al concorso deve essere apposta la seguente annotazione: « Contiene la domanda di partecipazione al concorso per esami a quaranta posti di vice perito nucleare in prova ».

(7721)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Concorso per l'appalto del magazzino di vendita dei generi di monopolio di Silandro (Bolzano)

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio;

Visto il regolamento di esecuzione della succitata legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi del terzo comma dell'art. 8 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 e dello art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, è indetto il concorso per l'appalto del magazzino di vendita dei generi di monopolio di Silandro (Bolzano).

Le condizioni di appalto sono specificate nel successivo art. 7.

Il concorso è riservato alle seguenti categorie di persone:

a) invalidi di guerra, vedove di guerra e categorie equiparate per legge;

b) decorati al valor militare ed invalidi del lavoro e vedove dei caduti del lavoro equiparati ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 137;

Le persone appartenenti alla categoria *a*) sono preferite a quelle della categoria *b*). Tra i concorrenti della stessa categoria sarà preferito, nell'ordine che segue:

1) chi assomma i titoli di cui alle lettere *a*) e *b*);

2) chi ha gestito un magazzino per almeno sei mesi senza aver dato luogo a rilievi;

3) chi ha maggior carico di famiglia diretta;

4) chi è in possesso di maggior titolo di studio;

5) chi ha maggiore età.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso occorre il possesso, alla data di scadenza del concorso, dei seguenti requisiti;

1) appartenere ad una delle categorie di persone cui è riservato il concorso, specificate all'art. 1;

2) non trovarsi in alcuno dei casi di esclusione previsti dall'art. 6 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293;

3) aver conseguito almeno la licenza di scuola media inferiore. Si prescinde dal titolo di studio per i concorrenti che abbiano gestito un magazzino vendita di generi di monopolio per almeno sei mesi senza aver dato luogo a rilievi;

4) aver effettuato il versamento della somma di L. 300.000 o mediante deposito provvisorio presso la Tesoreria provinciale di Bolzano ovvero mediante vaglia cambiario della Banca d'Italia intestato all'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato di Trento;

5) essere in grado di prestare, nel termine assegnato, la cauzione di L. 100.000 a garanzia degli obblighi contrattuali, nonchè altra cauzione, dell'importo di L. 500.000 a garanzia della dotazione di generi consegnata a titolo di deposito all'appaltatore del magazzino.

Le cauzioni possono essere prestate anche mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria, ai sensi della legge 4 aprile 1953, n. 386.

Art. 3.

Il termine di scadenza del presente concorso è stabilito in giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti devono presentare domanda redatta su carta da bollo da L. 200.

La domanda, unitamente alla prova del deposito di cui al n. 4 del precedente art. 2 (ricevuta di Tesoreria o vaglia cambiario) deve pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, piazza Mastai, 11, Roma, entro il termine perentorio suindicato.

La domanda deve contenere, a pena di nullità, le seguenti dichiarazioni:

a) generalità luogo e data di nascita, domicilio e indirizzo del concorrente e sua sottoscrizione;

b) categoria o categorie cui il concorrente appartiene tra quelle indicate all'art. 1, lettere *a*) e *b*);

c) indicazione del magazzino del quale il concorrente abbia eventualmente tenuto la gestione, indicandone il periodo;

d) carico di famiglia diretta. Per famiglia diretta si intendono: il coniuge, i figli (limitatamente ai figli di età minore ed a quelli maggiorenni permanentemente inabili al lavoro) ed ai genitori, tutti conviventi e sprovvisti di reddito proprio;

e) titolo di studio. Il concorrente deve dichiarare qual'è il titolo di studio massimo posseduto;

f) dichiarazione che il concorrente non si trova in alcuno dei casi di esclusione previsti dall'art. 6 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, che si impegna a rimuovere nel termine di un mese dall'assegnazione definitiva del magazzino, qualsiasi causa d'incompatibilità alla gestione prevista all'art. 7 della legge citata e che accetta esplicitamente il corrispettivo d'appalto e le altre condizioni previste dal presente decreto.

Art. 4.

Decide sul concorso di cui all'art. 1 con i criteri previsti dall'art. 31 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, apposita Commissione centrale, da nominarsi con successivo decreto del Ministro per le finanze.

Il vincitore del concorso viene invitato, nel termine che gli verrà assegnato, ad esibire a comprova del possesso, alla data di scadenza del concorso, dei requisiti da lui dichiarati, la seguente documentazione;

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato sanitario rilasciato dall'ufficio sanitario o dal medico provinciale dal quale risulti che il concorrente è immune da malattie infettive o contagiose;

3) certificato generale del casellario giudiziario;

4) documento atto a provare il possesso del requisito in base al quale egli ha partecipato al concorso:

a) se invalidi di guerra: decreto di concessione della pensione in originale o in copia autenticata, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

b) se vedove di guerra: decreto di concessione della pensione privilegiata, in originale o in copia autenticata, ovvero certificato mod. 10;

c) se appartenenti alle categorie equiparate per legge agli invalidi di guerra e alle vedove di guerra: decreto di concessione della pensione, in originale o in copia autenticata ovvero certificato della competente autorità atta a comprovare la concessione della pensione;

d) se decorati al valor militare: brevetto di decorazione in originale o in copia autenticata, ovvero documento di concessione della decorazione;

e) se, invalidi del lavoro o vedove di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dall'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.). Per l'invalido il certificato dovrà altresì attestare la percentuale di riduzione della capacità lavorativa.

5) certificato comprovante la sussistenza dello stato vedovile alla data del concorso, per le sole vedove di guerra o o equiparate per legge;

5) stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza;

7) titolo di studio dichiarato, in originale o copia autenticata secondo le norme dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, ovvero certificato in bollo rilasciato dal competente Ispettorato compartimentale dei monopoli attestante che il ricorrente ha gastito un magazzino di vendita per almeno sei mesi senza aver dato luogo a rilievi. In caso di smarrimento o distruzione del titolo di studio originale il concorrente dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

I documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 5 e 6 devono essere prodotti nella competente carta bollata e rilasciati in data non anteriore a tre mesi a quella dell'invito.

Art. 5.

La decisione definitiva della Commissione di cui all'articolo 1 sarà notificata a tutti i partecipanti e non è soggetta a gravame in via amministrativa.

I depositi provvisori costituiti dai partecipanti sono quindi svincolati per la sostituzione agli interessati ad eccezione di quello costituito dal vincitore che rimarrà a disposizione dell'Amministrazione per il rimborso delle spese occorse per lo espletamento del concorso.

Art. 6.

Il vincitore del concorso di cui all'art. 1 ottiene l'appalto a trattativa privata, per un novennio, del magazzino di vendita di Silandro alle condizioni stabilite dal successivo art. 7. All'uopo egli è invitato:

1) ad integrare il deposito provvisorio, di cui al precedente n. 4 dell'art. 2 della somma occorrente per far fronte a tutte le spese di stipulazione e registrazione del contratto d'appalto, salvo rendiconto;

2) a prestare le cauzioni di cui al n. 5 del precedente articolo 2;

3) a provare di avere le disponibilità di locali:

a) situati in luogo accessibile ai mezzi di trasporto, senza limitazione di transito, che offrano facilità di sosta e di scarico;

b) che abbiano superficie atta a custodire in ambienti nettamente distinti, la necessaria scorta di tabacchi e di sale, tenuto conto anche dell'incremento delle vendite;

c) che presentino tutte le necessarie garanzie fiscali nonchè igieniche per la buona conservazione dei generi ed in ispecie dei tabacchi, obbligandosi ad eseguire tutte le opere all'uopo prescritto dall'Ispettorato compartimentale;

4) a stipulare presso l'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato di Trento il relativo contratto di appalto, entro il termine che gli sarà all'uopo fissato.

Art. 7.

La gestione del magazzino dovrà svolgersi sotto la stretta osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 e del capitolato d'oneri per lo appalto dei magazzini di vendita approvato dal Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato nell'adunanza del 5 febbraio 1959, i cui testi sono reperibili presso tutti gli Ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato;

Le principali condizioni dell'appalto del magazzino vendita di Silandro (Bolzano) sono le seguenti:

L'appaltatore deve provvedere all'approvvigionamento di ventisei rivendite di generi di monopolio che formano la circoscrizione del magazzino ed a tal fine gli viene consegnata, a titolo di deposito, una dotazione di generi per il complessivo importo di L. 16.352.800 al netto dell'aggio di vendita. Il movimento annuo di generi si aggira su q.li 995 di sali e q.li 139 di tabacchi.

Il magazzino deve approvvigionarsi dei generi di monopolio presso i seguenti depositi fornitori:

a) a sali, tabacchi, cartine e tubetti per sigarette presso il deposito di Trento;

b) a chinino presso la salina di Volterra (Sezione deposito chinino);

La consegna dei generi avrà luogo presso lo scalo della stazione delle Ferrovie dello Stato di Silandro per quanto riguarda i sali, tabacchi e cartine e presso la sede del magazzino per quanto riguarda il chinino.

Fanno carico all'appaltatore le spese di trasporto e facchinaggio dei generi dallo scalo ferroviario di Silandro alla sede del magazzino e quella per la restituzione dei recipienti.

Per i sali non condizionati viene riconosciuto un calo nella complessiva misura di gr. 500 per ogni quintale introdotto in magazzino.

L'appaltatore è retribuito con il corrispettivo unico di L. 18,195 per ogni mille lire dell'importo dei generi prelevati presso i depositi fornitori al netto dell'aggio di vendita.

Nell'anno solare 1962 il magazzino di Silandro ha prelevato complessivamente generi per un importo pari a L. 115.659.000.

In base al corrispettivo anzidetto di L. 18,195 per mille, il reddito annuo lordo presunto viene determinato in lire 2.104.000 distinto in:

L. 420.000 per affitto di locali idonei;

L. 643.410 per retribuzioni ed oneri previdenziali al personale privato;

L. 191.950 per trasporto extra ferroviario e facchinaggio dei generi;

L. 208.160 per spese generali;

L. 640.480 per compenso personale all'appaltatore.

L. 2.104.000 totale annuo.

Art. 8.

Penalità - Decadenza

Qualora le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso vengano a risultare non vere l'Amministrazione ha facoltà di incamerare a titolo di penale il deposito provvisorio costituito dal concorrente stesso fino alla concorrenza delle spese sostenute per il concorso.

Qualora il vincitore del concorso non produca i documenti richiesti nel termine assegnato o comunque non si attenga alle disposizioni del presente decreto decade dall'assegnazione e il deposito provvisorio da lui costituito per partecipare al concorso viene incamerato dall'Amministrazione a titolo di penale, senza obbligo di messa in mora o altra formalità.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 giugno 1963

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1963
Registro n. 12 Monopoli, foglio n. 282. — MONACELLI

(8081)

MINISTERO DELL'INTERNO

Stralcio della segreteria del comune di Migliarino (classe IV) dall'elenco delle sedi vacanti della classe terza di cui al bando del concorso cumulativo per titoli per il trasferimento a segreterie di Comuni della classe terza, vacanti nel territorio della Repubblica.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 26 luglio 1963, con il quale è stato indetto il concorso cumulativo per titoli per il trasferimento a segreterie vacanti dei Comuni della classe terza, ivi inclusa quella del comune di Migliarino (Ferrara);

Considerato che, a seguito del distacco dal comune di Migliarino della frazione Migliaro, costituita in Comune autonomo con decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 1963, n. 936, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 luglio 1963, n. 189, la popolazione residente in Migliarino è risultata di 5622 abitanti e, di conseguenza, il suddetto Comune è stato compreso tra i Comuni della classe quarta a norma dell'art. 1 della legge 8 giugno 1962, n. 604;

Ritenuto, pertanto, che si rende necessario stralciare quella segreteria dall'elenco delle sedi vacanti della classe terza, di cui al bando del predetto concorso;

Visti il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 e le leggi 27 giugno 1942, n. 851 e 8 giugno 1962, n. 604;

Decreta:

La segreteria del comune di Migliarino (classe IV) è stralciata dall'elenco delle sedi vacanti della classe terza, di cui al bando del concorso cumulativo per titoli per il trasferimento a segreterie dei Comuni della classe terza vacanti nel territorio della Repubblica, indetto con decreto ministeriale 26 luglio 1963.

Roma, addì 5 settembre 1963

p. *Il Ministro*: BISORI

(8080)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MATERA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Matera

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 164 in data 7 febbraio 1962, con il quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1961;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice nominata con decreto n. 184 del 2 marzo 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 70 del 13 marzo 1963;

Constatata la regolarità del procedimento seguito dalla Commissione predetta e di tutti gli atti del concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e della Provincia, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso indicato in premessa

		Punti
1.	Turi Antonio	Punti 55,13 su 100
2.	Manicone Oronzo	» 54,39 »
3.	Tripaldi Nicola Maria	» 52,35 »
4.	Latorre Filippo	» 51,94 »
5.	Iervoglini Francesco	» 50,77 »
6.	Petrillo Rocco Luigi	» 49,71 »
7.	Montemurro Pietro	» 49,53 »
8.	Rago Gabriele	» 48,95 »
9.	Dimuccio Domenico	» 48,60 »
10.	Parente Vincenzo	» 48,16 »
11.	Venezia Nicola (per anzianità)	» 45,00 »
12.	D'Aiuto Ludovico	45,00 »
13.	Mastromatteo Onofrio	» 44,34 »
14.	Bruno Francesco Paolo	» 43,81 »
15.	D'Amico Oronzo	» 43,50 »
16.	Mormandio Nicola	» 43,02 »
17.	Mondino Giuseppe Andrea	» 42,78 »
18.	Sansò Roberto	» 41,81 »
19.	Germinario Cosmo	» 41,18 »
20.	Mascolo Domenico	» 38,29 »
21.	Caldararo Luigi	» 37,49 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del veterinario provinciale e dei comuni di Irsina e Pomarico.

Matera, addì 10 settembre 1963

Il veterinario provinciale: ANTONUCCI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 164 del 7 febbraio 1962, con il quale è stato indetto pubblico concorso per le condotte veterinarie di Irsina e Pomarico, vacanti in provincia di Matera al 30 novembre 1961;

Visto il decreto n. 853, di pari data, col quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso sopraindicato;

Viste le preferenze indicate da ciascun concorrente nella domanda di partecipazione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati veterinari sono dichiarati vincitori del concorso indicato in premessa ed assegnati alle condotte a fianco di ciascuno indicate:

1) Turi Antonio: Pomarico;
2) Manicone Oronzo: Irsina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del veterinario provinciale e dei Comuni interessati.

Matera, addì 10 settembre 1963

Il veterinario provinciale: ANTONUCCI

(8153)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIRACUSA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siracusa

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2155 del 20 marzo 1962, con il quale venne bandito il pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siracusa al 30 novembre 1961;

Visto il proprio decreto n. 80 dell'8 gennaio 1963, relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice;

Visto il proprio decreto n. 848 del 7 febbraio 1963, con il quale venne stabilita l'ammissione agli esami dei concorrenti risultati in possesso dei necessari requisiti;

Visti gli atti del concorso e la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, formulata dalla Commissione giudicatrice;

Riconosciuta la regolarità degli atti predetti;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siracusa al 30 novembre 1961:

		Punti
1.	Buonocore Antonino	Punti 52,419
2.	Guastella Concetta	» 46,236
3.	Rossello Silvestro	» 44,386
4.	Italia Gaetano	» 43,895
5.	Magistro Francesco	» 40,885
6.	Lanteri Sebastiano, invalido civile di guerra	» 40,745
7.	Spataro Corrado	» 38,245
8.	Spanò Vito	» 37,622
9.	Papa Giovanni	» 36,430
10.	Raudino Sebastiano	» 35,980

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella «Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana» e, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Siracusa, addì 7 settembre 1963

Il medico provinciale: RUSSO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6561 del 7 settembre 1963, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguita la idoneità nel concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siracusa al 30 novembre 1961;

Esaminate le domande dei singoli candidati con l'indicazione delle sedi preferite;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176 e la legge 5 marzo 1963, n. 367, sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra, applicabile anche ai concorsi per condotte mediche;

Ritenuto che il candidato dott. Lanteri Sebastiano, classificato al sesto posto degli idonei, riveste la qualifica di invalido civile di guerra;

Visto che il dott. Lanteri Sebastiano, secondo l'ordine di preferenza, ha chiesto come prima sede la condotta medica di Noto;

Visto che il comune di Noto, sede della condotta medica messa a concorso ha altre due condotte mediche, nessuna delle quali coperta da invalidi di guerra, e che, pertanto essa deve ritenersi riservata all'invalido civile di guerra Lanteri Sebastiano;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori del concorso in narrativa e sono assegnati alle condotte a fianco di ciascuno indicate:

1) Buonocore Antonino: frazione di Priolo (Siracusa);

2) Guastella Concetta in Agro: frazione di Pedagaggi (Carlentini);

3) Rossello Silvestro: condotta unica del comune di Buccheri;

4) Lanteri Sebastiano, invalido civile di guerra: Noto 1ª condotta urbana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Siracusa, addì 7 settembre 1963

Il medico provinciale: Russo

(8154)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i decreti n. 4052 e n. 4052/2 del 17 giugno 1963, coi quali venne approvata la graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in Comuni della Provincia al 30 novembre 1959 e vennero assegnate le sedi alle concorrenti risultate vincitrici del concorso stesso;

Viste le successive modifiche;

Tenute presenti le preferenze indicate dalle concorrenti nelle domande di partecipazione al concorso;

Visti gli articoli 55 e 56 del decreto-legge 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

L'ostetrica Parlato Giuseppina è dichiarata vincitrice del concorso per la condotta ostetrica del comune di Omignano.

Il sindaco del comune di Omignano è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Salerno, addì 7 settembre 1963

Il Medico provinciale

(8084)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 391 in data 8 marzo 1961, con il quale vennero messe a concorso le condotte mediche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1960;

Visto il proprio decreto n. 1988 in data 12 luglio 1963, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Considerato che i vincitori delle condotte mediche di Alessandria (Mandrogne - Litta Parodi - Cascinagrossa); Grondona - Roccaforte Ligure (Consorzio), hanno rinunziato alle condotte loro assegnate;

Ritenuto che deve procedersi alla assegnazione delle sedi stesse ai candidati che seguono in graduatoria, tenendo conto dell'ordine preferenziale indicato dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Vista la legge 1° agosto 1921, n. 1312, modificata dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 96;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei al concorso di cui in premessa, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Verda dott. Luciano: Alessandria (Mandrogne-Litta Parodi-Cascinagrossa);

2) Rapaglià dott. Renzo: Grondona-Roccaforte Ligure (Consorzio);

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 9 settembre 1963

Il medico provinciale: Sircana

(8117)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.